

INFORMA

IMPRESA

DIRETTORE RESPONSABILE GIULIO CESARE PROIETTI
SUPPLEMENTO A TERNI UMBRIA – Anno VI - N° 1/2002
Sped. A P 45% - Legge 662/96 – Art. 2 – C. 20B – Fil. TR – Reg. Trib. PG n° 6/97
Terni 18 dicembre 2002

SPECIALE AUTORIPARATORI



SOMMARIO:

- ★ **RIFORMA R.C. AUTO:** riflessi sui carrozzieri e sull'utente.
- ★ **AUTOVEICOLI A GPL:** si al parcometro interrato.
- ★ **SOCCORSO STRADALE** e autorizzazioni al deposito giudiziario di automezzi.
- ★ **DECRETO MONTI:** nuova regolamentazione della vendita e della distribuzione degli autoveicoli in Europa.
- ★ **CONVENZIONE CNA - WIND**

Buon Natale
e
Felice Anno
2002



Confederazione Nazionale
dell'**Artigianato** e della **Piccola**
e **Media Impresa**

Associazione Provinciale di Terni
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355

RIFORMA R.C. AUTO: RIFLESSI SUL CARROZZIERE E SULL'UTENTE.

Il 27 novembre 2002 la Camera ha dato il via libera al provvedimento – Iniziativa privata e sviluppo della concorrenza - che disciplina la riforma della R.C. AUTO.

Come è normale, la riforma contiene punti positivi e negativi.

Cerchiamo, insieme, di esaminare i punti salienti per capirne la portata.

Il testo, definitivamente approvato, è rimasto invariato rispetto a quello passato al Senato, per cui possiamo ritenerci soddisfatti in quanto, è stato scongiurata l'ipotesi che vedeva le compagnie assicuratrici selezionare una parte rilevante degli operatori del settore.

Infatti è naufragato il disegno delle compagnie assicurative di mettere sotto tutela migliaia imprese di autoriparazione (fiduciari) trasformandole in carrozzerie e rischiando così di ledere il principio della libera concorrenza.

Abbiamo, quindi, evitato che le assicurazioni in caso di sinistro indirzassero obbligatoriamente gli utenti solo ad alcuni carrozzieri "fiduciari".

E' evidente che è stato riconosciuto il ruolo altamente professionale del carrozziere che viene scelto dal cliente su parametri di qualità, anziché su meri parametri economici.

E', infatti, obiettivo degli autoriparatori artigiani quello di raggiungere soddisfacenti benefici economici ma puntando alla "qualità", al ripristino

della sicurezza dell'autoveicolo, e ad investire in strumenti e formazione continua.

Uno degli obblighi che caratterizzano la trasparenza della norma approvata è la presentazione, da parte del danneggiato, della fattura o altro documento fiscale relativo alla riparazione.

Infatti, "il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicurazione la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento". "Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno".

Un richiamo particolare necessita l'assunzione impropria di responsabilità relativamente alla emissione della fattura. E' importante che nelle fatture emesse siano ben evidenziate e specificate analiticamente le riparazioni effettuate per circoscrivere la responsabilità a tali interventi e non a indicazioni generiche o a corpo.

Novità consistenti riguardano le tariffe, la trasparenza, gli indennizzi e le regole anti – frode.

Per una sintesi delle norme, Vi rimandiamo alla lettura del prospetto della pagina successiva:

LA NUOVA R.C. AUTO

I punti chiave della riforma

Le tariffe

- ★ **Premi con franchigia**, attuario, comitato di esperti, e tariffa unica: sono le misure con cui la riforma intende perseguire l'obiettivo di un contenimento delle tariffe.
- ★ **Per le polizze con franchigia**, ciascuna impresa potrà pattuire con i propri assicurati idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi. Una norma con cui si vuole rendere certo, per la compagnia, il recupero dell'importo della franchigia anticipato in caso di incidente.
- ★ **Ciascuna impresa** nominerà un attuario per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche.
- ★ **Presso il ministero delle Attività produttive** viene istituito un comitato di esperti incaricato di monitorare l'andamento degli incrementi tariffari, valutando le differenze tariffarie e il trattamento riservato agli assicurati senza sinistri.
- ★ **Infine l'elusione**: se una compagnia si sottrae all'obbligo di assicurare in determinate zone o in riferimento ad alcune tipologie di assicurati, è applicata una sanzione pari al 3% dei premi Rca.

Più trasparenza

- ★ **Informazioni**. Per garantire una migliore informazione e una maggiore concorrenzialità tra le offerte, ogni impresa dovrà rendere pubblici i premi e le condizioni di polizza sia in ogni punto vendita dell'impresa, ma soprattutto attraverso Internet.
- ★ **Sito Internet**. La compagnia dovrà predisporre un apposito sito, consultando il quale l'utente potrà calcolarsi il proprio premio e, quindi, procedere a confronti tra diversi preventivi.
- ★ **Disdetta**. Si conferma che la disdetta del contratto potrà essere comunicata anche attraverso fax almeno 30 giorni prima della scadenza. Resta valida la possibilità della disdetta all'ultimo momento se l'aumento applicato dalla compagnia è superiore al tasso di inflazione programmata.
- ★ **Sanzioni**. Le compagnie che non rispettino l'obbligo di pubblicizzazione delle tariffe incorrono in una sanzione da 2.600 a 10.300 euro.

Indennizzi e regole anti – frode

- ★ **Estensione Cid**. L'indennizzo diretto può essere utilizzato anche nel caso di danni alla persona.
- ★ **Fattura del risarcimento**. L'assicurato che ha ottenuto il risarcimento per i danni subiti dal veicolo deve trasmettere all'assicuratore la fattura della riparazione entro tre mesi dal risarcimento, altrimenti la compagnia potrà richiedere la restituzione dell'importo liquidato.
- ★ **Danno biologico**. L'ammontare del danno biologico può essere aumentato dal giudice fino a un quinto. Un decreto interministeriale predisporrà una specifica tabella delle menomazioni tra 10 e 100 punti con i relativi valori pecuniari.
- ★ **Truffa**. Il reato di truffa in assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

AUTOVEICOLI A GPL, SI AL PARCAMETRO INTERRATO

Dopo il sì del Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Ministro dell'Interno, il Ministro Pisanu ha firmato il decreto che permette il parcheggio al primo piano interrato delle autorimesse per i veicoli a GPL con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al Regolamento ECE/ONU 67-01. Tale tecnologia è obbligatoria per tutti i veicoli trasformati dopo il 1° gennaio 2001. "Per rendere operativo a tutti gli effetti il procedimento – manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che ci auguriamo avvenga al più presto.

I veicoli a GPL che montano impianti non dotati di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01, saranno ancora soggetti alle restrizioni previste dalle disposizioni fino ad oggi in vigore.

Hanno però la possibilità di adeguarsi alla normativa sostituendo il serbatoio e il gruppo valvole con parti corrispondenti a norma secondo quanto previsto dal Regolamento europeo.

In questo caso, verrà annotato l'adeguamento sulla carta di circolazione.

SOCCORSO STADALE E AUTORIZZAZIONI AL DEPOSITO GIUDIZIARIO DI AUTOMEZZI

Riportiamo di seguito la lettera inviata il 16 dicembre a Sua Eccellenza il Prefetto per un intervento nel settore del Soccorso Stradale

**A Sua Eccellenza
Il Prefetto di Terni**

Oggetto: - *Soccorso stradale;*
- *Autorizzazioni al deposito giudiziario di automezzi.*

La scrivente Associazione, come è noto, già da anni riflette le esigenze e le aspettative degli operatori del settore del soccorso stradale.

Ad oggi sono operanti nella nostra Provincia ben 22 aziende che spesso sono in sovrapposizione negli interventi richiesti dalle Forze dell'Ordine. Pur non contestando la libera iniziativa, riteniamo che ulteriori nuovi ingressi nel settore creerebbero notevole turbativa, anche economica per le imprese operanti.

Altro aspetto di preoccupazione è il notevole ampliamento del rilascio delle autorizzazioni al deposito giudiziario di automezzi. Infatti, annotiamo che negli ultimi tempi sono stati autorizzati ulteriori siti in località già ampiamente coperte, tra l'altro, senza la presenza fisica in loco del mezzo di soccorso. Tale fatto comporta lo spostamento del mezzo di soccorso stesso da una località ben distante dal luogo dell'intervento causando indubbiamente, un forte ritardo nell'intervenire e notevole incertezza per gli operatori del posto che vengono "scavalcati".

Sua eccellenza, con questa chiediamo un Suo intervento e riteniamo opportuno un incontro che vorrà cortesemente concederci a Sua disponibilità.

Cogliamo l'occasione per inviarLe i migliori auguri per le festività prossime.

Il Presidente
Domenico Gigli

DECRETO MONTI: Nuova regolamentazione della vendita e della distribuzione degli autoveicoli in Europa

Il decreto Monti, che ancora necessita di ulteriori precisazioni parlamentari, oltre a regolare la vendita e distribuzione degli autoveicoli in Europa, disciplina, anche, l'utilizzo dei ricambi da parte degli autotrasportatori.

Con il decreto in questione, si intende regolamentare la tipologia dei ricambi in commercio con tre diverse definizioni:

- a) Ricambio originale della casa;
- b) Ricambio originale del componentista;
- c) Ricambio di qualità corrispondente.

Per ricambio originale della casa si intende il ricambio originale prodotto dalla casa automobilistica o da componentista; i marchi sono quelli dell'azienda costruttrice di auto.

Per ricambio originale del componentista si intende il ricambio originale prodotto dal costruttore di ricambi; i marchi sono del produttore dei prezzi di ricambio.

Per ricambio di qualità corrispondente si intende il ricambio costruito da terzi la cui

qualità, certificata dal suo costruttore, equivale a quello del prezzo originale.

La tipologia, in effetti può distinguersi in due: ricambio originale e ricambio corrispondente. Gli obblighi previsti dal Decreto, impongono, quindi, scelte ad opportunità anche da parte degli autoriparatori.

La nuova legge, infatti, teoricamente apre il mercato agli operatori indipendenti, affinché diventino punti di riparazione approvati dai produttori di automobili.

Ma la vera opportunità sta nel fatto che detti produttori adesso sono obbligati a mettere a disposizione tutto il Know – how, la formazione, gli attrezzi e i ricambi necessari per riparare le loro automobili.

Questa parte della nuova legge assicurerà il blocco della tendenza dei produttori di auto a costringere i proprietari a tornare dai concessionari attraverso tecnologie proprietarie.